

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 6 dicembre 2001****relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato**

(2002/409/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71 e 93, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato, in seguito denominato «accordo», costituisce uno strumento adeguato per un ulteriore sviluppo delle relazioni tra le due parti contraenti nel settore menzionato.
- (2) La conclusione dell'accordo contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno poiché favorisce il traffico di transito attraverso la Romania per i trasporti interni tra la Grecia e gli altri Stati membri e consente in tal modo di ridurre al minimo i costi per il pubblico del commercio intracomunitario e gli impedimenti tecnico-amministrativi che incidono su tale commercio.
- (3) La conclusione dell'accordo favorisce il trasporto combinato con l'obiettivo di tutelare l'ambiente.
- (4) È opportuno approvare l'accordo per conto della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e

alla promozione del trasporto combinato è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 19 dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti dei membri del Consiglio, rappresenta la Comunità in seno al comitato dei trasporti Comunità/Romania istituito dall'articolo 13 dell'accordo, in seguito denominato: «il comitato».

La posizione che la Comunità dovrà assumere in seno al comitato viene adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice se la decisione che il comitato intende prendere riguarda l'adozione del regolamento interno di quest'ultimo.

Le decisioni adottate dal comitato sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. DAEMS

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.3.2001, pag. 227.

⁽²⁾ GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 141.